



COMUNE DI QUART
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 16

OGGETTO:

**TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI:
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFARIO PER
L'ANNO 2013.**

L'anno **duemilatredecim** addì **diciotto** del mese di **marzo** alle ore **diciassette** e minuti **trenta** presso la sala consiliare comunale, convocato con determinazione del Sindaco, con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere dal Messo Comunale si è riunito il:

CONSIGLIO COMUNALE

in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Presente
BAROCCO Giovanni - Sindaco	Si
ACHERON Eugenio - Vice Sindaco	Si
PALLUA Bruno - Consigliere	Si
HERIN Silvano - Consigliere	Si
LALE DEMOZ Massimiliano - Consigliere	Si
PONSETTI Joel - Consigliere	Si
GIOVINAZZO Severino - Consigliere	Si
COURTHOUD Egidio - Consigliere	Si
FIORI Paolo - Consigliere	Si
DELLA SCHIAVA Eloise - Consigliere	Si
DUFOUR Rodolfo - Consigliere	No
GRECO Roberto - Consigliere	Si
DIANO Antonino - Consigliere	Si
CHAUSSOD Bruno - Consigliere	Si
ROSAIRE Roberto - Consigliere	Si
SALVATORELLI Sauro - Consigliere	Si
FOIS Roberto - Consigliere	Si
BERGAMASCO Manuela - Consigliere	No
BERTHOLIN Fabrizio - Consigliere	Si
	Totale Presenti: 17
	Totale Assenti: 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. RAVASENGA Mauro.

Il Signor BAROCCO Giovanni - SINDACO assume la presidenza della riunione, e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto suindicato.

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFARIO PER L'ANNO 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo del tributo sui rifiuti, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha sostituito la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, applicata dal Comune sino all'anno 2012;

VISTO l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»*;

VISTO l'art. 1, comma 381 L. 24 dicembre 2012 n. 228 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”*, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2013 al 30 giugno 2013;

VISTO l'art. 8, comma 15 L.R. 21 novembre 2012 n. 31 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste. Legge finanziaria per gli anni 2013/2015. Modificazioni di legge regionali”*, il quale ha disposto che il termine per gli enti locali per l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2013/2015 è differito al 28 febbraio 2013;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (cd. Metodo normalizzato della T.I.A.1);

CONSIDERATO altresì che, l'art. 1, comma 387, lett. d) L. 24 dicembre 2012 n. 228 ha disposto l'abrogazione dell'art. 14, comma 12 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, in base al quale i criteri di determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 avrebbero dovuto essere applicati provvisoriamente, in attesa dell'approvazione di un nuovo regolamento ministeriale in materia, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 ottobre 2012;

CONSIDERATO che, a fronte della mancata emanazione di tale regolamento e dell'intervenuta abrogazione del comma 12, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 hanno quindi assunto portata definitiva ai fini dell'applicazione del nuovo tributo;

CONSIDERATO peraltro che, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha

individuato nei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura sinallagmatica (come previsto invece dall'art. 14, comma 29 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, per i Comuni che abbiano introdotto sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti e che intendano introdurre una tariffa-corrispettivo), ma mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi, al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità, tra le cd. *tasse di scopo*, ossia che «*mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere*» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base all'art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq/anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività, nell'ambito dei quali la definizione della concreta tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, in quanto tali atti, essendo «*applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate*» e siano adottate al fine di perseguire «*una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione*» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debba prendere come riferimento il valore minimo riportato nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, mantenendo peraltro ferma la possibilità per il Comune di aumentare o diminuire le tariffe di determinate categorie in funzione della loro capacità media di produrre rifiuti, nell'ambito dei coefficienti minimi e massimi previsti dal D.P.R. 158/1999, come riportato nelle tabelle allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che l'art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che l'art. 34, comma 23 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012 n. 221, ha disposto che «*le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici*

locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo»;

CONSIDERATO quindi che, ai sensi di tale disposizione e di quanto previsto dall'art. 7 L.R. Valle d'Aosta 31/2007, le Comunità montane e il Comune di Aosta costituiscono Autorità di sotto ambito territoriale ottimale (subATO) per le fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed esercitano le funzioni organizzative e tecnico-amministrative dell'Autorità di subATO, tra cui è compresa l'elaborazione del Piano finanziario necessario per la definizione dei costi a cui devono essere rapportate le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti;

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 11 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, prevede che la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

RICHIAMATO il punto A.3.2 dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 225 del 15/02/2013, che stabilisce come segue la procedura da seguire per la determinazione delle tariffe:

- a) sulla base delle regole, definite dalla Autorità d'ambito (Regione), contenute nel presente documento, l'Autorità di subATO definisce i criteri per l'individuazione dei costi comuni;
- b) i Comuni calcolano annualmente i costi comunali del servizio, seguendo le indicazioni del subATO;
- c) i Comuni trasmettono il proprio piano dei costi alle rispettive Autorità di subATO;
- d) le Autorità di subATO provvedono ad elaborare annualmente il piano dei costi, sommando i propri costi a quelli di ogni singolo Comune, approvano il relativo piano tariffario del subATO (art. 8 l.r. 31/2007) ed inviano un quadro distinto ad ogni singolo Comune;
- e) i Comuni provvedono ad approvare il proprio piano dei costi ed il relativo piano tariffario contestualmente alla determinazione delle tariffe ai fini dell'approvazione del bilancio;
- f) l'Autorità di subATO trasmette all'Osservatorio regionale dei rifiuti il piano tariffario del subATO annuale approvato;

DATO ATTO che con deliberazione n. 8 del 26/02/2013 il Consiglio dei Sindaci della Comunità Montana Mont Emilius ha approvato il piano dei costi in qualità di Autorità di SubATO;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 25 febbraio 2013 avente ad oggetto: "Approvazione piano dei costi comunali per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ai fini della redazione del piano finanziario e dell'elaborazione delle tariffe TARES per l'anno 2013";

RICHIAMATO il Piano economico finanziario per l'anno 2013 trasmesso dall'autorità di subATO con nota del 27 febbraio 2013, prot. n. 2606, ricevuta in pari data, prot. n. 2437, allegata alla presente per fare parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che:

- l'autorità di subATO ha predisposto l'allegato Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art.14, comma 23, del D.L.201/2011 ;

- sulla base di tale documento l'importo dei costi complessivamente da coprire mediante tariffa ammonta a € 343.690,46 così composti:
 - a) costi fissi pari a € 205.797,72
 - b) costi variabili pari a € 137.892,74

- la ripartizione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche deve avvenire secondo i criteri previsti dall'art. 4 del D.P.R. 158/1999 e pertanto, sulla base dei più recenti dati a disposizione relativi alle superfici servite e agli importi iscritti nei ruoli della tassa smaltimento rifiuti, si procede alla seguente ripartizione dei costi:
 - Utenze domestiche**
 - a. costi fissi pari a € 182.900,58
 - b. costi variabili pari a € 63.311,86
 - Utenze non domestiche**
 - a. costi fissi pari a € 22.897,19
 - b. costi variabili pari a € 74.580,91

CONSIDERATO peraltro che, ai sensi dell'art. 1, comma 444 L. 24 dicembre 2012 n. 228, le tariffe individuate nel presente provvedimento potranno essere riviste, con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2013, entro il 30 settembre 2013, nel caso in cui si rendesse necessario ripristinare gli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14, comma 24 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico;

CONSIDERATO che, unitamente alla determinazione delle tariffe del tributo sui rifiuti, il Comune è altresì tenuto, sulla base della disposizione dettata dall'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, ad individuare l'importo della maggiorazione dovuta dai soggetti passivi del tributo sui rifiuti a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dal Comune;

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, prevede l'applicazione alla base imponibile del tributo sui rifiuti di una maggiorazione *standard* pari a 0,30 €/mq, modificabile in aumento sino a 0,40 €/mq, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato;

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 13**bis** D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, prevede che, per i Comuni della Valle d'Aosta, il gettito derivante dalla maggiorazione *standard* pari a 0,30 €/mq sia assicurato a favore del bilancio statale con le procedure previste dall'art. 27 L. 5 maggio 2009 n. 42 e che, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso art. 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, verrà accantonato un importo pari al maggior gettito dovuto all'applicazione della medesima maggiorazione nel suo importo *standard*;

CONSIDERATO pertanto che l'introduzione di tale maggiorazione, obbligatoria per legge, non produrrà alcun gettito aggiuntivo a favore del Comune, ma determinerà al contrario un'ulteriore diminuzione di gettito per il Comune rispetto alla T.A.R.S.U., non essendo più applicabile al nuovo tributo sui rifiuti l'addizionale ex E.C.A., applicata fino al 2012 sulla T.A.R.S.U.;

CONSIDERATO che, essendo di competenza del Comune esclusivamente la quota di maggiorazione derivante dall'eventuale aumento della maggiorazione *standard*, che

potrebbe determinare l'introito da parte del Comune di una somma corrispondente ad un massimo di 0,10 €/mq, la graduazione della maggiorazione in ragione della tipologia dell'immobile e della zona in cui lo stesso è ubicato dovrà essere considerata con riferimento esclusivo a tale quota di competenza comunale, ove introdotta;

RITENUTO peraltro che gli aumenti derivanti dall'introduzione di tale maggiorazione di competenza statale, che graveranno in particolare sull'utenza domestica, rendano opportuno non procedere per l'anno 2013 all'aumento della maggiorazione rispetto alla misura minima di € 0,30/mq di spettanza esclusiva dello Stato;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda i termini di riscossione del tributo sui rifiuti e del connesso tributo sui servizi indivisibili, l'art. 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387 L. 24 dicembre 2012 n. 228 dispone che il versamento del tributo nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, prevedendo peraltro che i Comuni possano variare la scadenza e il numero delle rate di versamento;

RITENUTO opportuno definire diversi termini di versamento dei due tributi per rendere l'incasso di tali somme più confacente alle esigenze del Comune e del gestore del servizio;

CONSIDERATO che la medesima disposizione prevede che il versamento dovrà essere effettuato, in deroga all'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, vale a dire mediante modello F24, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili, con modalità di versamento da stabilirsi con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, al fine di assicurare in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento;

CONSIDERATO infine che, sempre la medesima disposizione prevede che il tributo e la maggiorazione, in deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, sono versati esclusivamente al Comune, rendendo quindi non più utilizzabile, a decorrere dal 2013, il sistema della riscossione mediante ruolo, al pari di ogni affidamento a soggetti terzi che provvedano alla riscossione in nome proprio, in qualità di concessionari, del tributo dovuto al Comune;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che l'adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 14, comma 23 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"

convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che costituisce disciplina speciale;

VISTA la convenzione per l'esercizio associato di funzioni comunali avente ad oggetto: "Approvazione della convenzione con la Comunità Montana Mont Emilius per la gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES" approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 18 marzo 2013;

UDITO l'intervento del Sindaco nel quale afferma che la determinazione delle tariffe relative al tributo sui rifiuti e sui servizi, oggetto di difficile applicazione a causa della "confusione" normativa, è stato uno dei motivi che ha reso necessario posticipare l'approvazione del bilancio. Egli prosegue affermando che successivamente verrà approvato il regolamento di applicazione nel quale verrà sicuramente introdotta la riduzione per coloro che applicano il compostaggio domestico e che non è ancora chiaro se l'ammontare di tale riduzione sia da imputare al bilancio o da recuperare all'interno della TARES. Egli conclude affermando che in prima applicazione non si potrà avere una tariffa unica, ma che questo rimane l'obiettivo;

UDITO l'assessore Roberto Greco riferire in merito al piano tariffario ed in particolare sottolineare che la TARES prevede la necessità di una copertura integrale dei costi del servizio. Egli conclude affermando che l'orientamento della maggioranza è di non applicare l'incremento, previsto per legge, che il Comune potrebbe applicare relativo alla quota servizi del tributo da 0,30 €/mq a € 0,40 €/mq;

UDITO l'assessore Bruno Pallua riferire che per l'anno 2013 ci saranno due scadenze, indicativamente fissate al 30 settembre e al 30 novembre, ma da concordare con la Comunità montana in base alle esigenze del servizio di emissione degli avvisi di pagamento;

UDITO il consigliere Roberto Fois chiedere delucidazioni in merito all'allegato A, in particolare se la percentuale del 34% dei servizi tecnici sia riferita esclusivamente allo stipendio del dirigente e del personale C2 dell'ufficio tecnico, in quanto l'importo complessivo pari a 81 mila euro sembra molto elevato;

UDITO il consigliere Bruno Chaussod commentare che se 81 mila euro rappresentano il 34% dello stipendio del dirigente e del personale C2 dell'ufficio tecnico allora il totale degli stipendi ammonterebbe a circa € 238.000;

UDITO l'assessore Bruno Pallua esplicitare che la percentuale 34% si riferisce all'intero centro di costo dell'ufficio tecnico della comunità montana e quindi non solo agli stipendi;

UDITO il Sindaco riferire che i costi indicati nell'allegato A sono già stati oggetto di controllo e verifica;

UDITO il consigliere Roberto Fois chiedere delucidazioni in merito alla prima colonna relativa ai costi sostenuti dai comuni e chiede conferma se le cifre siano state divise al 50% tra costi fissi e costi variabili;

UDITO il Sindaco rispondere positivamente;

UDITO il consigliere Roberto Fois chiedere come mai, a fronte di parametri praticamente uguali, i costi relativi al Comune di Quart siano maggiori di quelli del Comune di Saint Christophe;

UDITO il Sindaco rispondere che probabilmente è riferibile alla quota relativa allo spazzamento delle strade;

UDITO il consigliere Sauro Salvatorelli riferire che l'unico modo per migliorare le tariffe e di migliorare la raccolta differenziata e rinnovare la richiesta di una commissione per la realizzazione di una serata in cui poter illustrare come migliorare la raccolta differenziata e con l'occasione spiegare meglio anche la TARES;

UDITO il Sindaco rispondere che si impegna personalmente a far convocare una riunione tra la commissione e la consulta entro i primi giorni del mese di aprile;

UDITO il Consigliere Bruno Chaussod chiedere una breve sospensione;

DATO ATTO che i Consiglieri di minoranza si assentano temporaneamente dall'aula per farvi ritorno dopo pochi minuti ed i lavori del Consiglio riprendono regolarmente;

UDITO il Consigliere Bruno Chaussod chiedere di mettere a votazione separata il piano economico finanziario ed il tariffario;

UDITO il Sindaco mettere a votazione il piano tariffario e procedutosi con votazione palese, espressa mediante alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti:	n. 17
Consiglieri votanti:	n. 17
Voti favorevoli:	n. 17
Voti contrari:	nessuno
Astenuti:	nessuno

UDITO il Sindaco mettere a votazione il piano economico finanziario e procedutosi con votazione palese, espressa mediante alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti:	n. 17
Consiglieri votanti:	n. 12
Voti favorevoli:	n. 12
Voti contrari:	nessuno
Astenuti:	n. 5 (precisamente Consiglieri Signori Bruno Chaussod, Roberto Rosaire, Roberto Fois, Sauro Salvatorelli e Fabrizio Bertholin)

UDITO il Consigliere Bruno Chaussod motivare l'astensione affermando che i costi contenuti nel piano economico finanziario andrebbero maggiormente verificati, e che sembra costruita un po' in fretta e che è giusto ottenere "regole omogenee di condivise", ma non a qualunque prezzo;

VISTO il parere in merito alla **regolarità tecnica**, espresso dal **Segretario Comunale** ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante "sistema delle autonomie in Valle d'Aosta", nonché ai sensi dell'art. 15 (Funzioni dei responsabili dei servizi), comma 2, del regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il parere favorevole espresso dal **Segretario Comunale in ordine alla legittimità**, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 recante "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'art. 49bis, comma 1 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante "sistema delle autonomie in Valle d'Aosta",

VISTA la legge regionale del 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);

VISTO l'esito delle votazioni di cui sopra;

DELIBERA

DI APPROVARE il piano economico finanziario dei costi, per l'anno 2013, relativo al servizio di gestione di rifiuti urbani, redatto dall'autorità di subATO, approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci del 26 febbraio 2013 n. 8, e allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

DI DETERMINARE per l'anno 2013 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,56689	13,56440
2 componenti	0,66137	31,65027
3 componenti	0,72886	40,69321
4 componenti	0,78285	49,73614
5 componenti	0,83684	65,56128
6 o più componenti	0,87733	76,86494

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,06505	0,20998
2 Campeggi, distributori carburanti	0,13620	0,44499
3 Stabilimenti balneari	0,07725	0,25117
4 Esposizioni, autosaloni	0,06099	0,20190
5 Alberghi con ristorante	0,21752	0,70989
6 Alberghi senza ristorante	0,16263	0,52898
7 Case di cura e riposo	0,19312	0,63155
8 Uffici, agenzie, studi professionali	0,20329	0,66305
9 Banche ed istituti di credito	0,11181	0,36342
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,17686	0,57421
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,21752	0,71070
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,14637	0,47649
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,18703	0,60974
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,08741	0,28266

15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,11181	0,36342
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,98392	3,20379
17 Bar, caffè, pasticceria	0,73997	2,40829
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,35779	1,16538
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	0,31306	1,01678
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,23193	4,01543
21 Discoteche, night club	0,21142	0,69131

DI STABILIRE che per le utenze soggette a tariffa giornaliera e campeggi la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;

DI STABILIRE che l'importo del tributo per i servizi indivisibili di cui all'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, deve intendersi determinato esclusivamente nella maggiorazione standard pari a 0,30 €/mq, da assicurarsi integralmente a favore del bilancio statale;

DI DARE ATTO che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992;

DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 14, comma 35 del Decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni in Legge 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387 Legge 24 dicembre 2012 n. 228, la riscossione del tributo sui rifiuti e del tributo sui servizi indivisibili, dovrà essere effettuata, per l'anno 2013, in due rate;

DI STABILIRE altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata;

DI STABILIRE che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti dovranno essere trasmessi da parte del Comune, anche tramite il soggetto affidatario della riscossione dell'entrata, appositi e motivati avvisi di pagamento, contenenti l'indicazione degli importi dovuti, analiticamente distinti tra tributo sui rifiuti e tributo sui servizi indivisibili, da riportarsi su modelli F24 precompilati, con divisione dell'importo dovuto nelle singole scadenze e dell'importo unitario dovuto in corrispondenza della scadenza della seconda rata, nonché su bollettino di conto corrente postale;

DI STABILIRE che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

DI DARE ATTO che l'art. 1, comma 444 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2013) è stabilita la possibilità, per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre di ciascun anno, ovvero entro la data prevista per la verifica degli equilibri di bilancio;

DI PUBBLICARE le tariffe approvate sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA);

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al subAto – Comunità Montana Mont Emilius;

DI DARE ATTO che responsabile per l'esecuzione del presente provvedimento è il Segretario comunale.

MR

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento.
Del che si è redatto il presente verbale, che viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to BAROCCO Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. RAVASENGA Mauro

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 52 bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, nel sito istituzionale di questo Comune, come previsto ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 12 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25 a partire dal 25/03/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Quart, 25/03/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. RAVASENGA Mauro

=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 52 ter, della l.r. 7 dicembre 1998, n. 54, modificata dalla l.r. 21 gennaio 2003, n. 3, il primo giorno di pubblicazione.

Quart, 25/03/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. RAVASENGA Mauro

=====

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Quart, 25/03/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

Il sottoscritto esaminata la proposta di deliberazione concernente l'oggetto **esprime in** ordine alla regolarità **tecnica** il proprio parere **FAVOREVOLE**.

Dott. RAVASENGA Mauro

SEGRETARIO

F.to Dott. RAVASENGA Mauro

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, visti i pareri sopra indicati, esprime il proprio parere **FAVOREVOLE** di legittimità ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. RAVASENGA Mauro